



Ordine degli Avvocati
di Firenze

Circolare n. 5/2016

Gentile Collega,

Ti ricordiamo che il 31.12.2016 scade il triennio formativo per tutti coloro che erano iscritti all'albo alla data del 31.12.2013 e che non siano esonerati dagli obblighi formativi.

Il rispetto di questi, e di conseguenza dei regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine, può determinare una responsabilità disciplinare.

Inoltre, come già comunicato in precedenza, si ricorda che, secondo quanto prevede l'art. 25 del Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014 del Consiglio Nazionale Forense, l'attestato di formazione continua è necessario titolo, tra le altre, per le seguenti finalità:

- per chiedere e mantenere l'iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni;
- per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissioni d'esame;
- per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio;
- **per chiedere e mantenere l'iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ex art. 81 DPR 115/2002; si precisa che in tal caso l'attestato di formazione continua dovrà riguardare le materie per le quali l'avvocato abbia dichiarato di avere attitudine ed esperienza professionale.**

Per comodità, alleghiamo alla presente una copia del testo dell'art. 25 del Regolamento sopra citato.

Si ricorda inoltre che per tutti gli eventi non organizzati dalla Fondazione per la Formazione Forense di Firenze o da questo Ordine è necessario caricare l'evento sulla propria posizione in Albosfera, cliccando su "nuovo evento esterno" e allegare l'attestato di partecipazione in formato pdf.

Ti invitiamo pertanto, ove fosse necessario, al completamento degli obblighi formativi entro la data del 31.12.2016 onde evitare di incorrere in quanto sopra indicato.

Questo Consiglio è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione
per l'accREDITAMENTO delle attività formative
Avv. Roberto NANNELLI